



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 192 del 7 Febbraio 2025

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 35 E 36 SULLE CONDOTTE VIOLENTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Con il Comunicato Ufficiale 165/A pubblicato dalla FIGC il 20 aprile 2023 sono state introdotte delle modifiche sostanziali al Codice di Giustizia Sportiva, con particolare riferimento agli articoli 35 e 36 che focalizzano l'attenzione sulle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. Si tratta di una misura che inasprisce le sanzioni nei confronti dei tesserati, introdotta per tutelare maggiormente la classe arbitrale.

Si richiama pertanto l'attenzione delle Società dilettantistiche e giovanili affiliate al fine di sensibilizzare i propri tesserati ad assumere, fuori e dentro il campo, un atteggiamento più rispettoso nei confronti degli arbitri, grazie ai quali abbiamo la possibilità di organizzare e svolgere regolarmente l'attività ufficiale su tutto il territorio regionale.

L'inasprimento delle sanzioni è stato concordato con l'AIA per stigmatizzare la preoccupante recrudescenza delle aggressioni ai direttori di gara attraverso una normativa decisamente più severa, che mira ad allontanare dal mondo del calcio i protagonisti di questi episodi di violenza.

All'interno del presente Comunicato Ufficiale è disponibile il testo sub A) del C.U. n. 165/A della FIGC (già pubblicato dal Comitato Regionale con il C.U. n. 165 del 21 aprile 2023).

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattar e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia
 Ufficio Amministrazione
 Ufficio Segreteria
 Ufficio Tesseramento
 Ufficio Impianti Sportivi
 Ufficio Agonistica LND
 Ufficio Affiliazioni e Coppe

✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it
 ✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it
 ✉ segreteria.pugliaInd@pec.it
 ✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it
 ✉ impianti.pugliaInd@pec.it
 ✉ agonistica.pugliaInd@pec.it
 ✉ affiliazionicoppe.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@Ind.it m.damuri@Ind.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@Ind.it g.marra@Ind.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@Ind.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A DEL 20 APRILE 2023

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- condivisa la necessità di valutare ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri;
- ritenuto a tal fine di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

AII. A

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara</p> <p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.</p> <p>6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.</p> <p>7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara</p> <p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.</p> <p>5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.</p> <p>6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.</p> <p>7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare</p>

<p>che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 36 Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara</p> <p>1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.</p> <p>2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</p> <p>a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per due mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p>	<p>che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 36 Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara</p> <p>1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.</p> <p>2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</p> <p>a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p>
---	--

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A DEL 10 DICEMBRE 2024

Il Presidente Federale

- visto il C.U. 68/A del 27 agosto 2024, con il quale è stato pubblicato il “Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati;
- ravvisata la necessità di modificare i commi 7 e 8 dell'art. 10 del citato Regolamento, al fine di agevolare le società nell'adempimento degli obblighi ivi previsti;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

delibera

di modificare i commi 7 e 8 dell'art. 10 del “Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati, secondo il testo che di seguito si riporta:

“7. Le Società sono obbligate a nominare, entro il 31 dicembre 2024, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il “Responsabile”). La nomina del Responsabile è senza indugio comunicata alla FIGC, mediante l'invio, a mezzo portale servizi FIGC raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, di un'autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello generato dal portale, e pubblicata sulla pagina principale del sito internet della Società, se esistente, e affissa in una specifica bacheca presso la sede della Società.”

“8. Le Società devono, altresì, comunicare alla FIGC, mediante l'invio a mezzo portale servizi FIGC raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, di un'autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello generato dal portale, l'avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023.”

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.

1.3. STRALCIO NOTA DELL' 11 DICEMBRE 2024

Oggetto: Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati ed entrata in vigore dei commi 1,2,3 e 4 dell'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva

Si fa riferimento al Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, pubblicato dalla FIGC con il C.U. n. 68/A del 27 agosto 2024, per rappresentare quanto segue.

Le società, come noto, entro il 31 dicembre 2024, come disposto dal CONI e recepito nel Regolamento Federale, dovranno nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Detta nomina, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del Regolamento, dovrà essere comunicata alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding inviando apposita autocertificazione a firma del legale Rappresentante.

In proposito, al fine di agevolare le società, è stata implementata dalla Federazione, in tempi molto brevi, apposita sezione del Portale Servizi FIGC, che consentirà alle stesse, in modo semplice e intuitivo, di compilare e depositare direttamente sul Portale Servizi le autocertificazioni di cui all'art. 10, commi 7 e 8. Le società potranno accedere al Portale Servizi con le medesime credenziali già in loro possesso e entrare nella sezione Safeguarding, attraverso l'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>

Per completezza di informazione si rappresenta che le leghe, le Divisioni e Il settore per l'attività giovanile e scolastica non dovranno porre in essere alcuna attività in relazione alle autocertificazioni inviate dalle società tramite portale.

Si allega ad ogni buon fine, il C.U. n. 130/A del 10 dicembre 2024, con il quale è stata modificata la modalità di trasmissione delle autocertificazioni indicando il Portale Servizi in luogo dell'indirizzo pec safeguarding@pec.figc.it che, dalla data odierna, non è più attivo.

La Segreteria della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding e l'Ufficio Information Technology federale sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Tanto premesso, si coglie l'occasione per rammentare che la norma transitoria dell'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva, come noto, ha indicato la data del 1° gennaio 2025 per l'entrata in vigore dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo. Detti commi fissano le sanzioni comminabili, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti agli art. 10 e li del Regolamento, alle società, ai legali Rappresentati e al Responsabile del Safeguarding.

Alla luce di quanto esposto, si invitano le Delegazioni a dare massima informativa alle società di quanto comunicato con la presente.

2. COMUNICAZIONI C.R.

2.1. SEGRETERIA

SOCIETÀ INATTIVE

Il Comitato Regionale Puglia, preso atto che la Società:

- **A.S.D. JUVENILIA FOGGIA** di Foggia (FG) matricola **947927**

ha formalizzato la propria rinuncia all'attività organizzata dalla F.I.G.C. - Stagione Sportiva 2024/2025, pertanto, visto l'art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., si propone alla Presidenza Federale per la decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.

ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

RADUNO DI SELEZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES UNDER 19

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Pugliese che parteciperà al "TORNEO DELLE REGIONI 2025", i sotto indicati calciatori nati dal 1° Gennaio 2006 in poi, sono convocati per il giorno 12/02/2025 alle ore 14.00 presso lo Stadio Comunale "Principe di Piemonte" di TRIGGIANO (Ba) "campo in erba sintetica" a disposizione del Commissario Tecnico Vincenzo TAVARILLI, per una gara di allenamento selettivo.

US BITONTO CALCIO	LAVORATTI DAVIDE	'06
US BITONTO CALCIO	LATROFA ANDREA	'06
ASD POLIMNIA CALCIO	CAMARA BILLY NANKOUMAN	'06
ASD POLIMNIA CALCIO	RASPATELLI GIUSEPPE	'07
ASD POLIMNIA CALCIO	RIZOPOULOS CHRISTOS	'06
UG MANDURIA SPORT	CARROZZO JASON	'06
ASD GALLIPOLI CALCIO	CENTONZE FRANCESCO	'06
ASD NOVOLI CALCIO 1942	LENTI GABRIELE	'07
ASD NOVOLI CALCIO 1942	LA MARINA MATTEO	'06
ASD REAL SITI	DI FONSO SIMONPIETRO	'06
USD NUOVA SPINAZZOLA	CAGNETTA SABINO	'06
SSD TREPUIZZI CALCIO	QUARTA GIANMARCO	'06
ASD ATLETICO RACALE	CENTONZE FEDERICO	'06
ASD GALATINA CALCIO	CILENTI ALESSANDRO	'07
ASD ATLETICO PALAGIANO	MASSARO OSVALDO	'07
SSD ARL MOLFETTA CALCIO	CARLUCCI DIEGO	'06
ASD SAVA CALCIO	ITTA GABRIELE	'06
AS BISCEGLIE 1913	CIURLO CRISTIAN	'06
ASD ATLETICO ACQUAVIVA	BELLOMO CRISTIAN	'06
ASD ATLETICO ACQUAVIVA	VIGNA FRANCESCO	'06
ASD ATLETICO ACQUAVIVA	DI CILLO GIUSEPPE	'06
ASD FOGGIA INCEDIT 1957	TIGRE ANDREA	'06
ASD SOCCER STORNARA	ROTORDAM CRISTIAN	'07
ASD SOCCER STORNARA	RIZZI LORENZO PIO	'07
ASD SOCCER STORNARA	LUCENTE ANDREA	'07
ASD SOCCER STORNARA	SIMONE STEFANO	'07
ASD SOCCER STORNARA	RATCLIF FEDERICO	'07

SSD BARLETTA 1922	BELLADONNA LUCA	'06
SSD BARLETTA 1922	DI CUONZO MICHELE	'06
SSD BARLETTA 1922	DI BENEDETTO ALESSANDRO	'07
SSD BARLETTA 1922	CAPUANO RAFFAELE	'06
ASD UNIONE CALCIO BISCEGLIE	ROCCHITELLI ANGELO	'06
ASD UNIONE CALCIO BISCEGLIE	LANOTTE DANIELE	'06
ASD UNIONE CALCIO BISCEGLIE	DE BLASIO CLAUDIO	'06
SSD SOCCER MASSAFRA	SPATARO MICHELE	'06
SSD SOCCER MASSAFRA	TINELLI GIUSEPPE	'06
SSD SOCCER MASSAFRA	SERGIO ROBERTO	'06
ASD ARBORIS BELLI 1979	LODESERTO GIANPAOLO	'06
ASD ARBORIS BELLI 1979	TORRISI MATTIA	'06
ASD REAL PUTIGNANO	CALIO' DOMENICO	'07
ASD SAVA CALCIO	FINA ANGELO	'06
ASD MESAGNE CALCIO	VANTAGGIATO SAMUELE	'06
ASD GINOSA	ILLIANO DOMENICO	'06
USD BRILLA CAMPI	ATTANASI GIULIO	'07
USD BRILLA CAMPI	DE CARLO CRISTIANO	'06
USD BRILLA CAMPI	DE LUCA EMANUELE	'06
ASD VIRTUS PALESE	MILELLA GIROLAMO	'07
ASD VIRTUS PALESE	SCHINO IVAN	'07
ASD CALIMERA	RESTA FRANCESCO	'06
ASD CITTA' DI OTRANTO	DE GIORGI MARCO	'07
ASD CITTA' DI OTRANTO	MAURO RAFFAELE VINCENZO	'07
SSD ARL MOLFETTA CALCIO	MILELLA GABRIEL	'07
ASD BITRITTO NORBA	IUSCO GIUSEPPE	'06
ASD BITRITTO NORBA	LISCO FABIO VITO	'06

Consigliere Responsabile Rappresentativa:
 Commissario Tecnico:
 Capo Delegazione:
 Collaboratore Tecnico
 Allenatore Portieri
 Medico:
 Fisioterapista:
 Collaboratore:

Otello
 Vincenzo
 Giuseppe
 Francesco
 Alessandro
 Giovanni
 Raffaele
 Raffaele

SARICONI
 TAVARILLI
 GIALLUISI
 DI PALMA
 BASILE
 FRANCIOSO
 PETRONE
 D'ADDARIO

RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A 11 FEMMINILE

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Pugliese che parteciperà al "TORNEO DELLE REGIONI", le sottoindicate calciatrici nate dal 1° gennaio 2002 in poi, sono convocate per **mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 14:30, presso il C.C. " G. Scianni - C. Ruggieri" di Alberobello** a disposizione della **selezionatrice Angelica IVONE** per una gara di allenamento selettivo.

A.S.D. PINK ALTAMURA	FRACASCIA ILENIA	'07
A.S.D. PINK ALTAMURA	LOSPALLUTO MIRIAM	'05
A.S.D. PINK ALTAMURA	PAPPALARDI ALESSIA	'08
A.S.D. APULIA TRANI	PAPPALETTERA MARTINA	'08
A.S.D. APULIA TRANI	ZANAGA ROSALINDA	'06
A.S.D. PHOENIX TRANI	AMORESE FRANCESCA	'01
A.S.D. PINK SPORT TIME	ELIA SILVIA	'07
A.S.D. PINK SPORT TIME	PASTORE NAIA	'07
A.S.D. PINK SPORT TIME	BLANCA OTRANTO	'07
A.S.D. PINK SPORT TIME	LATORRE MARTINA	'09
BS SOCCER TEAM FASANO	LERARIO DENISE	'06
BS SOCCER TEAM FASANO	GIGANTE ANTONELLA	'03
BS SOCCER TEAM FASANO	LAMARTINA ELEONORA	'06
BS SOCCER TEAM FASANO	PERNA VALERIA	'02
BS SOCCER TEAM FASANO	TARALLO BENEDETTA	'08
A.S.D. FOGGIA WOMEN 1987	RINALDI IRIS	'06
A.S.D. FOGGIA WOMEN 1987	CILENTI MARIA COSTANZA	'06
A.S.D. FOGGIA WOMEN 1987	MAMMOLLINO KAROL	'05
A.S.D. FOGGIA WOMEN 1987	MERLINO VENESSA	'05
A.S.D FASANO	CASALINO GIOVANNA	'01
A.S.D FASANO	PALMISANO ASIA	'07
A.S.D FASANO	PUPILLO MARICA	'04

SSD WOMEN LECCE ARL	SERIO GAIA	'07
SSD WOMEN LECCE ARL	TONDO VERONICA	'07
A.S.D. MOLFETTA CALCIO	DI GRUMO ANGELA	'04
A.S.D. MOLFETTA CALCIO	PETRUZZELLA FLAVIA	'02
A.S.D. MOLFETTA CALCIO	RUOTOLO ILENIA	'06
A.S.D. MOLFETTA CALCIO	LOMBARDI MARGHERITA	'04
A.S.D. MOLFETTA CALCIO	MESSINA ERIKA	'04
A.S.D. MOLFETTA CALCIO	PELLEGRINI AURORA	'01
A.S.D. NITOR	PENTA ROSSELLA	'06
A.S.D. NITOR	MIANI FEDERICA	'08
A.S.D. NITOR	MACCHIA SYRYA	'06
A.S.D. NITOR	CARAMIA REBECCA	'07
A.S.D. NITOR	MIRIAM LIPPOLIS	'08
A.S.D. NITOR	ABATANGELO EVA	'09
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI	ROLLO GIADA	'04
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI	CRUSAFIO CHIARA	'06
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI	ARNO' MARIA	'06
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI	LAZOI REBECCA	'03
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI	TURCO GIULIA	'04
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI	POMES CHIARA	'07
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI	POTENZA CRISTINA	'07
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI	DURANTE ALESS9A	'01

Responsabile calcio a 11 Femminile:
Capo Delegazione:
Dirigente Accompagnatore:
Allenatore:
Vice Allenatore
Medico:
Fisioterapista:
Collaboratore:
Pasquale
Giuseppe
Luigi
Angelica
Aldo
Ferdinando
Grazia
Giacomo
MICCOLIS
GIALLUISI
PAPPAGALLO
IVONE
PILONE
AMENDOLA
NEGLIA
LOIACONO

RADUNO DI SELEZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI UNDER 17

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Pugliese che parteciperà al "TORNEO DELLE REGIONI 2025", i sotto indicati calciatori nati dal 1° Gennaio 2008 in poi, sono convocati per il giorno **MARTEDI' 11 FEBBRAIO 2025, alle ore 13.45** presso Stadio Comunale Dell' Amicizia "Centro Tecnico Federale" di Capurso" (Ba) "campo in erba sintetica" a disposizione del Selezionatore **Gioacchino PRISCIANDARO**, per una gara di allenamento selettivo.

SSD SOCCER MASSAFRA 1963	SEMERARO ANDREA	'08	ASD NICK CALCIO BARI	PALTERA ANTONIO	'08
SSD CASARANO CALCIO	CRETI' MATTIA	'09	ASD NICK CALCIO BARI	PIZZI ROBERTO	'09
ASD PRO CALCIO BARI	PALMIOTTI FABRIZIO	'08	ASD DIAVOLI ROSSI	MONTERVINO ROBERTO	'08
UG MANDURIA SPORT	DI GIACOMO DAVIDE	'08	ASD BS SOCCER T. FASANO	DELLE MONACHE PIERANGELO	'08
SSDARL GIOVANI CRYOS	CAZZATO ANTONIO	'09	USD LATIANO	KARAMO' KAMBAYE	'09
ASD SAN MARCO	LA SALA MARIO	'08	USD LATIANO	CONTA EBRIMA	'08
ASD REAL SITI	CAGGIANO CIRO	'08	ASD PRO MASSAFRA 1912	DEL SOLE CRISTIANO	'08
ASD LEVANTE AZZURRO	BARBERA NICOLAS	'09	ASD VIRTUS CALCIO FOGGIA	DALOIA LORENZO	'08
ASD LEVANTE AZZURRO	DONATORE ALESSANDRO	'09	ASD AGON CLUB ALTAMURA	SANCHEZ EMANUEL	'08
BISCEGLIE CALCIO 1913	LANOTTE ALESSANDRO	'09	ASD SAN PIO X LUCERA	PERNA FABRIZIO	'08
BISCEGLIE CALCIO 1913	PICCARRETA CATALDO	'08	SANTERAMO CALCIO	DI GIROLAMO MARINO	'09
ASD NEW FOOTB. ACC. BARI	AMISSAH DOMINIQUE	'08	SANTERAMO CALCIO	DI FINO MICHELE	'09
ASD NEW FOOTB. ACC. BARI	BOCADAMO ALESSANDRO	'08	ASD FREE TIME AZZURRO	TOURAY MUHAMMED HAZALI	'08
SSD VIRTUS FRANCAVILLA C.	BIMBOLA SALVATORE	'09	ASD PELLEGRINO SP. ALTAMURA	SAVINO FLAVIO	'09
ASD COSMANO SPORT FOGGIA	BRUNO DANIELE	'08	ESPERIA MONOPOLI	LEOTTA LORENZO	'09
ASD KIDS C. CONVERSANO	D'ORAZIO GIUSEPPE	'09	POLIMNIA CALCIO	ANACLERIO GAETANO	'08
ASD POLISPORTIVA NOCI	GUAGNANO DONATO	'08	ASD PRO GIOV. NOICATTARO	RESCINA MATTEO	'08
SSD VIRTUS FRANCAVILLA C.	PANARELLI ANDREA	'09	ASD VIRTUS MOLA	LOFOCO CRISTIAN	'08
FIDELIS ANDRIA 2018 SRL SSD	CUSUMANO ANDREA	'08	A.S.D. PASSEPARTOUT AURORA BARI	PORTOGHESE DOMENICO	'08

Consigliere Responsabile Rappresentativa:	Domenico	PUGLIESE
Capo Delegazione:	Giuseppe	GIALLUISI
Dirigente Accompagnatore	Francesco	CAMPOBASSO
Selezionatore:	Gioacchino	PRISCIANDARO
Allenatore in 2^	Francesco	DIPALMA
Allenatore Portieri	Alessandro	BASILE
Medico:	Ferdinando	AMENDOLA
Fisioterapista:	Grazia	NEGLIA
Collaboratore:	Giovanni	SCAMARCIA

RADUNO DI SELEZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI UNDER 17

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Pugliese che parteciperà al "TORNEO DELLE REGIONI 2025", i sotto indicati calciatori nati dal 1° Gennaio 2008 in poi, sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 12 FEBBRAIO 2025, alle ore 14.00** presso lo Stadio Comunale "Principe di Piemonte" di Triggiano (Ba) "campo in erba sintetica" a disposizione del Selezionatore **Gioacchino PRISCIANDARO**, per una gara di allenamento selettivo.

ASD CITTA' DI OTRANTO	SALL MOUHAMADOU NDIAGA	'09	ASD UNIONE CAL. BISCEGLIE	SOLDANI ALESSANDRO	'08
ASD VIRTUS PALESE	ZACCARO GIOVANNI	'08	ASD PRO MASSAFRA 1912	CASTIGLIA IVAN	'08
ASD MANFREDONIA C. 1922	RUSSO MICHELE	'08	ASD NICK CALCIO BARI	CURCI FRANCESCO	'08
ASD WONDERFUL BARI	DELL'AGLIO SIMONE	'08	SSD VIRTUS FRANCAVILLA C.	DE GAETANI GABRIELE	'08
ASD NICASSIO	LA FORTEZZA DOMENICO	'09	SSD VIRTUS FRANCAVILLA C.	ETTORRE ANGELO	'09
SSD ARL FIDELIS ANDRIA 2018	DI PIETRO SAVINO	'08	MARTINA CALCIO 1947	SOLFRIZZI GABRIELE	'08
SSD ARL FIDELIS ANDRIA 2018	LOCONTE RUGGIERO	'08	MARTINA CALCIO 1947	MASTROVITO MIRKO	'08
MESAGNE CALCIO 2020	SAKOB KEITA	'08	MARTINA CALCIO 1947	TRIVISANO ALESSANDRO	'08
ASD LEVANTE AZZURRO	MASI LUCA	'08	ASD COSMANO SPORT FOGGIA	BICCARI DANIELE	'08
ASD LEVANTE AZZURRO	CATALANO GABRIEL	'08	ASD BS SOCCER T. FASANO	DAOUD BAMBA	'08
ASD LEVANTE AZZURRO	STRAMAGLIA FRANCESCO	'08	ASD LEVANTE BITRITTO	BONDANESE GABRIELE	'09

Consigliere Responsabile Rappresentativa:	Domenico	PUGLIESE
Capo Delegazione:	Giuseppe	GIALLUISI
Dirigente Accompagnatore	Francesco	CAMPOBASSO
Selezionatore:	Gioacchino	PRISCIANDARO
Allenatore in 2^	Francesco	DIPALMA
Allenatore Portieri	Alessandro	BASILE
Medico:	VEDI -U/19	
Fisioterapista:	VEDI -U/19	
Collaboratore:	Giovanni	SCAMARCIA
Collaboratore:	Andrea	CATACCHIO

RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Pugliese che parteciperà al "TORNEO DELLE REGIONI 2025", i sotto indicati calciatori nati dal 1° Gennaio 2010 in poi, sono convocati per il giorno Giovedì 13 Febbraio 2025, alle ore 14.00 presso Nuovo Stadio Comunale di LATIANO (Via Fratelli De Girolamo 1) "campo in erba sintetica" a disposizione del Selezionatore Marcello PROTOPAPA, per una gara di allenamento selettivo.

ASD CITTA' DI OTRANTO	GIANNONE THOMAS	'10	ASD BS SOC. TEAM FASANO	MARTIGNETTI MARCO	'11
ASD CITTA' DI OTRANTO	CAPONE DIEGO	'10	ASD BS SOC. TEAM FASANO	PEZZOLLA FLAVIO	'10
ASD PRO CALCIO BARI	MINCUZZI LUCA	'10	ASD FENICKS BARI	DE SANTIS GABRIELE	'10
ASD FOOTBALITE ADELFA	DE COSMO ALESSIO	'10	ASD FENICKS BARI	GRAZIOSI FABIO	'10
ASD FOOTBALITE ADELFA	RITELLO FRANCESCO	'10	ASD LEVANTE AZZURRO	CAGNAZZI MATTEO	'10
ASD FOOTBALITE ADELFA	LOPORCHIO ALESSIO	'10	ASD LEVANTE AZZURRO	MESECORTO SAVERIO	'11
ASD FOOTBALITE ADELFA	ANGIULI ALESSANDRO	'10	ASD LEVANTE AZZURRO	FONTANAROSA MATTIA	'11
ASD ACCADEMIA C. MONOPOLI	PICCINNI GIUSEPPE	'10	ASD REAL SOCCER SOLETO	ANCORA SAMUELE	'11
ASD THURIAE	STANO NICOLAS	'11	SSD BARLETTA 1922	DARGENIO FERDINANDO	'11
ASD NEW FOOTB. ACADEMY	GENCHI STEFANO	'10	SSD BARLETTA 1922	MORELLI GIANLUCA	'10
ASD NEW FOOTB. ACADEMY	DRAGAJ ARMANDO	'11	ACCADEMIA CALCIO MOLA	PANZINI VITO	'10
ASD MONOSPOLIS	PEPE FLAVIO	'10	ACCADEMIA CALCIO MOLA	LAVERMICOCCA NICOLA	'10
ASD MONOSPOLIS	CAFAGNA FRANCESCO	'10	ACCADEMIA CALCIO MOLA	LATTARULI LUCA	'10
ASD INVICTUS LAM	VALERIO GIOVANNI	'10	ASD PRO MASSAFRA	POTENZA ANTONIO	'10
ASD NICK CALCIO BARI	LAMONTAGNA LORIS V.	'10	ASD GIOVANI CRYOS	GIANNICO RENZO	'10
ASD PALO FOOTB. CLUB	LA SELVA VITO KARIM	'10	ASD GIOVANI CRYOS	PERDONO' CRISTIAN	'10
ASD AGON CLUB ALTAMURA	TORTORELLI MICHELE	'10	ASD GIOVANI CRYOS	FERRARESE MATTIA	'11
ASD AGON CLUB ALTAMURA	LORUSSO FRANCESCO	'10	ASD GIOVANI CRYOS	BARIVELI MICHELE	'10
ASD AGON CLUB ALTAMURA	CIRROTTOLA MARCO	'11	ASD GIOVANI CRYOS	PADULA FRANCESCO	'10
SSD ESPERIA MONOPOLI	RENNA GREGORY	'10	ASD NOVOLI	MARTELLA GIACOMO	'10
SSD ESPERIA MONOPOLI	VERGA ALESSANDRO	'10	ASD NOVOLI	PERRONE MARCO	'10
FIDELIS ANDRIA 2018	PERINA BRUNO	'10	ASD NOVOLI	SPAGNULO GABRIELE	'10
FIDELIS ANDRIA 2018	CIOCE MAURO	'10	ASD NOVOLI	RIZZO RICCARDO	'10
FIDELIS ANDRIA 2018	FRISARDI LUCA	'10	ASD LEVERANO	ZECCA JOSUE'	'10
US SAN VITO	NARDACCI GIULIO	'11	ASD SOCCER DREAM	PUZZELLO GABRIELE	'10
US SAN VITO	VENERITO CRISTIAN	'10	ASD SOCCER DREAM	CROCI SATYAM	'11
ASD TRICASE	DELL'ABATE ELIO	'10	ASD SOCCER DREAM	TRICARICO KAROL	'11
ASD TRICASE	GIACCARI EMANUELE	'10	ASD GINOSA	SARUBBI GIUSEPPE	'10
ASD TRICASE	BRAMATO ANDREA	'10	ASD CALIMERA	RUBICHI ALESIO	'11
ASD AURORA PASSEPARTOUT	ELISHA SULEMAN H.	'10	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	LOCASCIO GIOVANNI	'10
ASD AURORA PASSEPARTOUT	CHIARELLA ANTONIO	'10	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	CERVELLERA CHRISTIAN	'11
ASD AURORA PASSEPARTOUT	MONTRONE FRANCESCO	'10	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	BRUNO GIUSEPPE	'11
ASD AURORA PASSEPARTOUT	PALASCIANO DOMENICO	'10	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	NOCITO ALDO	'11
ASD GARGANO SPORT	TURCO LUCIO	'11	ASD VIRTUS PALESE	IENNACO NICOLA	'11
ASD GARGANO SPORT	URBANO CLAUDIO	'11			

Consigliere Responsabile Rappresentativa: Capo Delegazione; Selezionatore; Dirigente Accompagnatore Allenatore in 2^ Allenatore Portieri Medico; Fisioterapista; Collaboratore:	Domenico Giuseppe Marcello Giuseppe Michele Saverio Umberto Grazia Giovanni	PUGLIESE GIALLUISI PROTOPAPA LOBELLO LASALA ABBRESCIA PELUSO NEGLIA SCAMARCIA
---	---	---

Raduno di selezione della Rappresentativa Pugliese C-5. Maschile

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Pugliese, che parteciperà al "TORNEO NAZIONALE DELLE REGIONI", i sotto indicati calciatori nati **dall' 1/1/2006** in poi, con possibilità di prevedere tra i 12 (dodici) da inserire nella lista ufficiale di ogni gara fino ad un massimo di **UN** calciatore "fuori quota" nato **dall' 1/1/2004** in poi e **UN** calciatore "fuori quota" nato **dall' 1/1/2005** in poi sono convocati per **Lunedì 10 Febbraio 2025, alle ore 15:00, presso "PALAZZETTO DELLO SPORT", Via G. Maselli, 29 di SAMMICHELE DI BARI a**, a disposizione del selezionatore **Maurizio DI PINTO**, per un allenamento seguito da una gara selettiva.

A.S.D. AZZURRI Conversano	CHIARAPPA LUCA	07
A.S.D. AZZURRI Conversano	LOMELE MATTEO	07
A.S.D. AZZURRI Conversano	GJUMZI SHABAN	07
A.S.D. AZZURRI Conversano	SANNINO Alessandro	07
A.S.D. AZZURRI Conversano	LENCINI KEVIN	07
A.S.D. AZZURRI Conversano	DI MOLA GABRIELE	07
SAN FERDINANDO C5	GIANNINI DOMENICO	07
A.S.D. FUTSAL ANDRIA	MICCOLI DAVIDE	06
A.S.D. GRIMALTEAM C5	DI BENEDETTO Ruggero	07
A.S.D. CASSANO delle Murge	OI EMANUELE	07
A.S.D. CASSANO delle Murge	NOVIELLI SIMONE	07

A.S.D. CASSANO delle Murge	COLAVITO FABIO	07
A.S.D. CASSANO delle Murge	TROIANI VINCENZO	07
A.S.D. FUTSAL OSTUNI	MILONE GIUSEPPE	06
A.S.D. FUTSAL OSTUNI	ZURLO ANTONIO	07
A.S.D. VOLARE POLIGNANO	LASALANDRA NICOLA	06
A.S.D. FUTSAL BYRE RUVO	PELLICANI ANTONIO	06
A.S.D. FUTSAL BYRE RUVO	LOPEZ ANTONIO	06
A.S.D. FUTSAL FASANO	D'AMICO GIUSEPPE	07
A.S.D. AUDAX RUTIGLIANO	DIDONATO FRANCESCO	06
A.S.D. AUDAX RUTIGLIANO	ROMAGNO GIOVANNI	07
A.S.D. DREAM TEAM PALO	IUSCO NICHOLAS	07

Responsabile Calcio a Cinque:	Biagio	CAPRIATI
Capo Delegazione:	Giuseppe	GIALLUISI
Accompagnatore Ufficiale:	Luca Maria	RIGLIETTI
Commissario Tecnico Calcio a 5:	Saverio	MASCOLO
Selezionatore:	Maurizio	DI PINTO
Allenatore in seconda:	Francesco	CLEMENTE
Medico:	Giovanni	FRANCIOSO
Fisioterapista:	Roberto	VOLPE
Collaboratore:	Mauro Onofrio	ALOISIO

RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A 5 FEMM.LE

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Pugliese, che parteciperà al "TORNEO NAZIONALE DELLE REGIONI", le sotto indicate calciatrici nate **dall' 1/1/1999** in poi, sono convocate per **Lunedì 10 Febbraio 2025, alle ore 17,15, presso la struttura "Gino D'Aprile" sita in c.da Badello a Polignano a Mare**, a disposizione del selezionatore **Vito Grazio DE FILIPPIS**, per una gara selettiva.

ASD NEW BISCEGLIE GIRLS	MISINO STEFANIA	06
ASD NEW BISCEGLIE GIRLS	LOPOPOLO A.	08
ATL. CITTA DI TARANTO	D'AMICO FEDERICA	01
ATL. CITTA DI TARANTO	CAZZATOASIA	09
ATL. CITTA DI TARANTO	SCHIAVONE A.	06
ATL. CITTA DI TARANTO	SCHIAVONE V.	06
ATL. CITTA DI TARANTO	SESTI MARIA V.	03
ATL. CITTA DI TARANTO	CACCIAPAGLIA M.	04
ATL. CITTA DI TARANTO	GIRARDI ANGELA	00
A.S. D. BITETTO	ROSATO MIRIANA	02
A.S. D. BITETTO	CAPRIATI GIULIA	04
ASD FUTSAL SAN SEVERO	PIRRO CARLOTTA	06
ASD FUTSAL SAN SEVERO	FAVILLA VALERIA	01
ASD S. RUSSO VEGLIE	MARANGI SARA	00
ASD NEW BISCEGLIE GIRLS	CATALDO	06

A.S.D. SPORTIVAMENTE A.	COLELLA CHIARA	02
A.S.D. SPORTIVAMENTE A	SAMELE ROSSELLA	03
ASD S. RUSSO VEGLIE	PRESICCE MIRIAM	05
ASD S. RUSSO VEGLIE	MUCI MARIKA	02
A.S.D. FUTURA BITONTO	GERLA SIMONA	01
A.S.D. FUTURA BITONTO	COLAMARTINO ALESSIA	01
A.S.D. SPORTIVAMENTE A	ANGELINI DOMINGA	03
A.S.D. SPORTIVAMENTE A	ZITO NICOLE	07
A.S.D. SPORTIVAMENTE A	LILLA FRANCESCA	07
A.S.D. SPORTIVAMENTE A	UVA ANTONELLA	02
ASD FUTSAL SAN SEVERO	RACANO FRANCESCA	00
ASD FUTSAL SAN SEVERO	DIDONNA MARTINA	03
ASD SOCCER MASSAFRA 1963	VINCI MELANIA	06
ASD S. RUSSO VEGLIE	DARDANO GIUSEPPINA	00

Responsabile Calcio a Cinque:	Biagio	CAPRIATI
Capo Delegazione:	Giuseppe	GIALLUISI
Accompagnatore Ufficiale:	Domenico	COLELLA
Selezionatore:	Vito Grazio	DE FILIPPIS
Collaboratrice tecnica:	Marilisa	TRICARICO
Medico:	Marco	MASSARI
Fisioterapista:	Grazia	NEGLIA
Collaboratore:	Giacomo	LOIACONO

RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A 5 UNDER 17

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Pugliese che parteciperà al "TORNEO DELLE REGIONI", i sottoindicati calciatori nati dal 1° gennaio 2008 in poi, sono convocati per **martedì 11 febbraio 2025, alle ore 15:10, presso la struttura "Gino D'Aprile" sito in c.da Badello a Polignano a Mare** a disposizione del **selezionatore Giacomo DI PINTO** per un allenamento selettivo.

A.S.D. CANOSA A5	DI NUNNO FRANCESCO C.	'08
A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA	CLEMENTE GIACINTO	'09
A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA	RENATO DOMENICO	'09
A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA	PINTO MICHELE	'08
A.S.D. SPORT FIVE	WILLIAMS THOMAS	'08
A.S.D. THURIAE	KARAJ ALMERIS	'08
S.S.D. AUDACE MONOPOLI	RENNA MICHELE	'08
S.S.D. AUDACE MONOPOLI	MANDRIOTA DAVIDE	'08
S.S.D. AUDACE MONOPOLI	COMAS LUIGI	'08
A.P.D. SAMMICHELE 1992	CANARIO PASQUALE	'08
A.P.D. SAMMICHELE 1992	BORRELLI DOMENICO	'08
A.P.D. SAMMICHELE 1992	ROSSETTI PIERFRANCESCO	'08
A.P.D. SAMMICHELE 1992	PALMIERI LORENZO	'08
A.S.D. FUTSAL ANDRIA	DI BARI GABRIELE G.	'08
A.S.D. ALTA FUTSAL	SIGNORELLA MICHELE	'08
A.S.D. FUTSAL BARLETTA	BELKAHLA SIRAJELDIN	'09

A.S.D. FUTSAL BITONTO C5	MARZOCCA GENNARO	'08
A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI	BRINA ANTONIO	'08
A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI	TEOFILO MARCO	'08
A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI	LABBATE SAMUEL	'08
A.S.D. VIRTUS MODUGNO	ALBANESE ANDREA	'08
A.S.D. FUTSAL OSTUNI	LOPALCO GABRIELE	'08
A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB	COPPOLA LUCA	'08
A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB	SOLENTI ANDREA	'09
A.S.D. GIOCO CALCIO TRA AMICI	TARDIOTA LUCA	'08
A.S.D. REAL CAROVIGNO	MANELLI DONATELLO	'08
A.S.D. BULLDOG CAPURSO	SANTORO FRANCESCO	'09
A.S.D. BULLDOG CAPURSO	PEDOTE MATTIA	'08
A.S.D. BULLDOG CAPURSO	PANNARALE MICHELE	'08
A.S.D. BULLDOG CAPURSO	FERRIGNO STEFANO	'09
A.S.D. BULLDOG CAPURSO	MAINO MATTIA	'09
A.S.D. FUTSAL BARLETTA	GRIECO CRISTIAN	'08

Responsabile calcio a 5:	Biagio	CAPRIATI
Capo Delegazione:	Giuseppe	GIALLUISI
Dirigente Accompagnatore:	Vito	FABRICATORE
Allenatore:	Giacomo	DI PINTO
Allenatore dei portieri:	Mattia	DE SIMONE
Medico:	Agostino	SPINELLI
Fisioterapista:	Gianni	POTENTE
Collaboratore:	Raffaele	D'ADDARIO

RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A 5 UNDER 15

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Pugliese che parteciperà al "TORNEO DELLE REGIONI", i sottoindicati calciatori nati dal 1° gennaio 2009 in poi, sono convocati per **martedì 11 febbraio 2025, alle ore 17:00, presso il Polivalente "Gino D'Aprile" di Polignano a Mare** a disposizione del **selezionatore Vito STOPPA** per un allenamento selettivo.

A.P.D. SAMMICHELE	ROSSETTI FEDERICO	'10	A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI	DI MOLA STEFANO	'10
A.S.D. ITRIA FOOTBALL	D'ERRICO GIOVANNI	'10	A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI	TEOFILO LEONARDO	'10
A.S.D. ITRIA FOOTBALL	CRISTIAN LEO	'10	A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI	GUGLIELMI DANIELE	'10
A.S.D. ITRIA FOOTBALL	LOCONTE MATTIA	'10	A.S.D. MANFREDONIA C5	MENDOLA GABRIEL	'10
A.S.D. BULLDOG CAPURSO	PONTRELLI PONTRELLI	'11	A.S.D. AZZURRI CONVERSANO	RAMUNNI SERGIO	'10
A.S.D. BULLDOG CAPURSO	FANELLI MARCO	'10	A.S.D. SPORT FIVE	PUGLIESE FEDERICO	'10
A.S.D. THURIAE	STANO NICOLAS	'10	A.S.D. THURIAE	RUSSO SAMUELE	'11
POL. FORTITUDO AD	IANNAZZONE ALESSANDRO	'10	A.S.D. FUTSAL FRIENDS	TALDONE ALESSANDRO	'10
POL. FORTITUDO AD	MASI PIETRO	'11	A.S.D. FUTSAL FRIENDS	DAMIANI JACOPO	'10
A.S.D. FUTSAL BARLETTA	PICCOLO MATTIA	'10	A.S.D. FUTSAL BARLETTA	SANOGO AMARA	'10

Responsabile calcio a 5:	Biagio	CAPRIATI
Capo Delegazione:	Giuseppe	GIALLUISI
Dirigente Accompagnatore:	Vito	FABBRICATORE
Allenatore:	Vito	STOPPA
Allenatore dei portieri:	Mattia	DE SIMONE
Medico:	Agostino	SPINELLI
Fisioterapista:	Gianni	POTENTE
Collaboratore:	Giacomo	LOIACONO

Si precisa che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificazioni e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto **dell'Art. 76 delle N.O.I.F.** Si ricorda ai calciatori di **portare con sé tutto l'equipaggiamento da gioco (obbligo di indossare i parastinchi)**, documento di riconoscimento o tessera plastificata F.I.G.C., nonché **copia certificato medico idoneità agonistica.**

I certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, devono essere prodotti esclusivamente attraverso il Sistema Informativo della Medicina dello Sport (SIMS) E DEVONO RIPORTARE LA FIRMA DIGITALE DEL MEDICO CERTIFICATORE. Certificati prodotti secondo procedure differenti, non hanno alcuna validità ai sensi di legge.

A tale ultimo riguardo, le società sono invitate ad inviare a mezzo mail a: g.gialluisi@Ind.it la copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il raduno.

Si precisa che i calciatori sprovvisti della copia del certificato medico di idoneità all'attività agonistica, rilasciato dalle strutture sanitarie competenti, non potranno partecipare al raduno selettivo.

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

N.B: Per qualsiasi comunicazione contattare il **Segretario Organizzativo Rappresentative L.N.D. e S.G.S.** Geom. Giuseppe GIALLUISI al seguente numero telefonico - **335/5284966** - indirizzo mail: g.gialluisi@Ind.it

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società sono OBBLIGATE a darne immediata comunicazione al Segretario Organizzativo Rappresentative L.N.D. e S.G.S. Geom. Giuseppe GIALLUISI al seguente numero telefonico - **335/5284966** - indirizzo mail: g.gialluisi@Ind.it

ORDINANZA PREFETTIZIA

ECCELLENZA TROFEO SIGNORBET.NEWS

Si riporta qui di seguito stralcio dell'ordinanza prot. N. 0006772 del 06 Febbraio 2025 emessa dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani, in occasione dell'incontro di calcio UNIONE CALCIO – MOLFETTA CALCIO SSD A.R.L. del 09 Febbraio 2025.

OGGETTO: 09 Febbraio 2025 – Stadio comunale "Di Liddo" di Bisceglie.

Incontro di calcio tra le squadre "Unione Calcio Bisceglie Vs Molfetta Calcio", valevole il Campionato di "Eccellenza Puglia, girone unico, stagione 2024/2025, in programma domenica 09 febbraio 2025, alle ore 15.00.

Per le motivazioni indicate nelle premesse

IL PREFETTO ORDINA

In occasione dell'incontro di calcio tra le compagini "Unione Calcio Bisceglie Vs Molfetta Calcio", valevole il campionato di "Eccellenza Puglia, girone Unico, stagione 2024/2025", in programma domenica 9 febbraio 2025, alle ore 15.00, presso lo stadio Comunale "Francesco Di Liddo" di Bisceglie:

- divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Molfetta.

La Questura di Barletta Andria Trani è incaricata della notifica del presente provvedimento, avverso il quale è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. rispettivamente nei termini di 30 e 60 giorni dalla notifica.

Si riporta qui di seguito stralcio dell'ordinanza prot. N. 0007885 del 07 Febbraio 2025 emessa dal Prefetto di Taranto, in occasione dell'incontro di calcio MANDURIA SPORT – A.S.D. CITTA DI GALLIPOLI del 09 Febbraio 2025.

OGGETTO: Incontro di calcio "U.G. MANDURIA SPORT - A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI" in programma il giorno 09 febbraio 2025 ore 15,30 presso lo Stadio Comunale di Manduria (TA) valevole per la decima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza - Girone Unico Puglia, stagione 2024/2025.

IL PREFETTO DISPONE

per le ragioni di cui in premessa, in occasione dell'incontro di calcio "U.G. MANDURIA SPORT - A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI", valevole per la decima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza - Girone Unico Puglia, stagione 2024/2025, in programma per il giorno 09 febbraio 2025 presso lo Stadio Comunale di Manduria (TA), l'adozione della seguente prescrizione:

• divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Lecce.

Il Questore di Taranto è incaricato della notifica e della esecuzione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Ministero dell'interno (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199), ovvero giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (Legge 6 dicembre 1971, n.1034 e Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104), rispettivamente entro trenta giorni ovvero sessanta giorni dalla notifica.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE**ECCELLENZA TROFEO SIGNORBET.NEWS****GIRONE UNICO**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/02/2025	10 R	MANDURIA SPORT	CITTA DI GALLIPOLI			15:30	STADIO COMUNALE "N.DIMITRI"E.A. MANDURIA (VEDI ORDINANZA PREFETTIZIA)
09/02/2025	10 R	UNIONE CALCIO	MOLFETTA CALCIO SSD ARL			15:00	CAMPO COM. "F.DI LIDDO" E.A. BISCEGLIE (VEDI ORDINANZA PREFETTIZIA)

PROMOZIONE**GIRONE B**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/02/2025	5 R	TAURISANO 1939	CITTA DI OTRANTO		19:00	15:00	CAMPO COMUNALE E.A MATINO

POSTICIPO**JUNIORES UNDER 19 REGIONALI****GIRONE F**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/02/2025	7 R	GALATINA CALCIO	POLISPORTIVA GALATONE	08/02/2025	16:00	15:00	

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE****UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI****GIRONE F**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/02/2025	5 A	PRO MASSAFRA 2022	RED BOYS	09/02/2025	15:30	09:30	

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore), dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 3 Febbraio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Gara: ORTA NOVA – A.S.D. VIRTUS CARPINO CALCIO del 19.01.2025

Reclamo della società A.S.D. VIRTUS CARPINO CALCIO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 69 del 23.01.2025.

Oggetto: art. 61 C.G.S.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

FATTO

Con reclamo del 27.01.2025, ritualmente preannunciato, la A.S.D. VIRTUS CARPINO CALCIO ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 69 del 23.01.2025, con cui il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia ha comminato, a carico del sig. Leonardo Gallo, calciatore della società reclamante, la sanzione della squalifica per n. 6 giornate per le seguenti ragioni: *“perché dopo una decisione del Direttore di Gara colpiva un avversario con una testata, generando così una rissa sedata dopo alcuni minuti. Durante la rissa entrava in contatto fisico con un altro calciatore della squadra avversaria, nel frattempo intervenuto per difendere il compagno di squadra. Dopo l'espulsione continuava ad inveire e ad urlare nei confronti degli avversari ed al contempo si rivolgeva nei confronti del Direttore di Gara, proferendo frasi gravemente offensive ed irragionevoli”*.

Nel corpo dell'atto la società reclamante ha proposto alla Corte una differente ricostruzione dei fatti ed ha evidenziato la disparità del trattamento sanzionatorio tra il calciatore Gallo (A.S.D. Virtus Carpino Calcio) ed il calciatore della squadra avversaria (Orta Nova) reo, a proprio avviso, di aver provocato la reazione del proprio tesserato, determinando la condotta oggetto di sanzione.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte, la reclamante, alla presenza del calciatore, si è riportata al contenuto dell'atto introduttivo ed ha chiesto l'annullamento o, in subordine, la rideterminazione della sanzione. Nel corso dell'udienza la Corte ha ritenuto di ascoltare il direttore di gara, al fine di ottenere chiarimenti ed un supplemento di rapporto su specifiche circostanze.

All'esito il reclamo è stato deciso con le seguenti

MOTIVAZIONI

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, letto il supplemento del rapporto arbitrale e valutate le motivazioni addotte dalla società nei propri scritti difensivi, nell'interesse del calciatore Leonardo Gallo, ha respinto il reclamo, confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Come noto l'art. 61 co.1 C.G.S. attribuisce agli atti ufficiali di gara valore di prova legale assistita da fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie la descrizione dei fatti proposta dalla Società reclamante, oltre a fondarsi su dichiarazioni meramente assertive - che non hanno trovato supporto in alcun ulteriore elemento probatorio, in quanto o non allegato o non richiesto a questa Corte, si è rivelata del tutto dissonante rispetto al contenuto del referto di gara.

Nonostante quanto sopra, ai fini dell'accertamento di quanto accaduto nel corso della competizione, la Corte ha comunque ritenuto di approfondire gli episodi contestati, chiedendo al direttore di gara di integrare il proprio rapporto in ordine ai medesimi.

Il supplemento ha confermato, con dovizia di particolari, la corrispondenza di quanto riportato negli atti ufficiali alla dinamica dei fatti occorsi durante la gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S.D. Virtus Carpino Calcio in favore del calciatore Leonardo Gallo;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.

Il Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 7 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 3 Febbraio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 - SERIE C1

Gara: ASD CUS FOGGIA – A.S.D. GRIMALTEAM dell'11/1/2025

Reclamo della ASD CUS Foggia, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 80 del 16.01.2025 della Delegazione Regionale Calcio a 5.

Oggetto: art. 61 + 36 co. 2 lettera A) C.G.S.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

FATTO

Con reclamo del 21.01.2025, la A.S.D. CUS FOGGIA ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 80 del 16.01.2025 della Delegazione Calcio a 5, con cui il Giudice Sportivo Territoriale del del Comitato Regionale Puglia ha comminato, a carico del Dirigente Pollidoro Milko Romeo, l'inibizione fino al 16/4/2025 per le seguenti ragioni: *“dopo la segnatura di una rete da parte della squadra ospite entrava sul terreno di gioco e con fare minaccioso tentava di colpire il direttore di gara, senza riuscirci, poiché veniva fermato dai tesserati della propria squadra. Lo stesso dirigente proferiva all'indirizzo dell'arbitro frasi irriuardose ed ingiuriose. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al cronometrista, ad una distanza di circa mezzo metro e, con fare minaccioso cercava di aggredirlo, non riuscendovi perché prontamente bloccato dai giocatori e dirigenti del CUS Foggia. In tale circostanza lo sfiorava con uno schiaffo, senza colpirlo. In seguito riusciva a liberarsi e lo inseguiva correndo per circa 3 metri, con l'intento di aggredirlo ed anche in questa circostanza veniva prontamente fermato dai dirigenti della medesima squadra. A fine gara entrava nello spogliatoio e, con fare minaccioso, proferiva all'indirizzo del direttore di gara frasi irriuardose”.*

Nel corpo dell'atto la società reclamante dichiara che il protagonista ha assunto un atteggiamento antisportivo ed irrispettoso, presuntivamente motivato da un elevato grado di tensione dentro e fuori dal campo, anche parzialmente generato da un atteggiamento irrispettoso dell'arbitro nei confronti del tesserato sanzionato.

Alcuna ulteriore memoria è stata depositata ai sensi dell'art. 77 co. 2 C.G.S. e all'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso.

All'esito il reclamo è stato deciso con le seguenti

MOTIVAZIONI

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le motivazioni addotte dalla società nei propri scritti difensivi, nell'interesse del dirigente Pollidoro Milko Romeo, ha respinto il reclamo, confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Come noto l'art. 61 co.1 C.G.S. attribuisce agli atti ufficiali di gara valore di prova legale, assistita da fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie la descrizione dei fatti proposta dalla Società reclamante, oltre a fondarsi su dichiarazioni meramente assertive - che non hanno trovato supporto in alcun ulteriore elemento probatorio, in quanto o non allegato o non richiesto a questa Corte, si è rivelata del tutto dissonante rispetto al contenuto del referto di gara.

I plurimi contegni posti in essere dal dirigente Pollidoro devono essere ricondotti, ai fini della quantificazione della pena, all'art. 36 co. 2 lettera A) – che testualmente prevede: *“ai dirigenti responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta – come sanzione minima l'inibizione per mesi 2 in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli Ufficiali di gara”*.

Rilevato che il minimo della sanzione edittale è fissato dal codice in mesi 2 di inibizione, la Corte non può non rimarcare la pluralità delle condotte ingiuriose e/o irrispettose poste in essere nei confronti del direttore di gara e del cronometrista ed i plurimi tentativi di colpire i medesimi, non andati a buon fine solo per il pronto intervento di altri tesserati della società.

Pertanto corretta appare la dosimetria sanzionatoria adottata dal Giudice di primo grado.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S.D. CUS Foggia in favore del dirigente Pollidoro Milko Romeo;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 7 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 3 febbraio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO 3^a CATEGORIA**

Gara: ASD Audax San Severo – ASD Real Vico del 19/1/2025

Reclamo della ASD Real Vico, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 69 del 23.01.2025 della Delegazione Provinciale di Foggia.

Oggetto: artt. 35 co. 4) + 61 + 78 co. 2) C.G.S.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

FATTO

Con reclamo del 27.01.2025 la A.S.D. Vico ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 69 del 23.01.2025 della Delegazione Provinciale di Foggia, con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato, a carico del giocatore Ciccomascolo Rocco, la squalifica per 10 giornate per le seguenti ragioni: *“perché, dopo la notifica dell'ammonizione, continuava nell'atteggiamento minaccioso nei miei confronti, arrivando a circa 50 cm. da me, alzandomi il pugno all'altezza del viso e proferendo la seguente frase senza colpirmi “se mi espelli ti colpisco con un pugno”. Dopo essermi allontanato da lui di circa 2 metri e dopo avergli mostrato il cartellino rosso, rapidamente mi raggiungeva colpendomi e poi afferrando con la sua mano il mio braccio destro all'altezza del gomito, con veemenza e forte intensità. Detto calciatore, dopo avermi afferrato il braccio all'altezza del gomito, lo stringeva con forte intensità per circa 5 secondi – che è stato il tempo necessario per divincolarmi dalla sua forte stretta. Dopo essermi divincolato e dopo che i suoi compagni di squadra lo hanno allontanato da me, accusavo forte dolore nel punto su indicato, tanto da non consentirmi più il completo e pieno movimento dell'articolazione del braccio - nonché forte stato di confusione e paura, per l'impossibilità, nell'immediato, di poter assolutamente muovere l'articolazione del braccio al livello del gomito”.*

A seguito dell'accaduto l'arbitro ha sospeso definitivamente la gara e, a causa dell'intenso dolore, si è recato presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia, dove gli è stata diagnosticata una contusione al gomito, con prognosi di giorni, 5 salvo complicazioni.

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia ha comminato al tesserato Ciccomascolo Rocco la squalifica per 10 giornate, sussumendo i su descritti avvenimenti nella fattispecie prevista dall'art. 36 co. 1 lettera B) C.G.S. – che testualmente recita: *“sanzione minima della squalifica per 8 gare o a tempo determinato, in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara – che si concretizza in un contatto fisico”.*

Nel reclamo la società Vico chiede la riduzione della squalifica inflitta al calciatore, considerando il contegno del Ciccomascolo non violento, bensì scorretto ed antisportivo.

Riferisce altresì che il proprio giocatore avrebbe semplicemente spinto l'arbitro e non colpito con uno schiaffo o un pugno e che il direttore di gara avrebbe precedentemente colpito con una gomitata, in modo assolutamente involontario, il citato Ciccomascolo.

Alcuna ulteriore memoria è stata depositata ai sensi dell'art. 77 co. 2 C.G.S. e, all'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso.

All'esito il reclamo è stato deciso con le seguenti

MOTIVAZIONI

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le motivazioni addotte dalla società nel proprio scritto difensivo, nell'interesse del tesserato Ciccomascolo Rocco Romeo, ha respinto il reclamo ed ha aggravato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia, ai sensi dell'art. 78 co. 2 C.G.S..

Come noto l'art. 61 co.1 C.G.S. attribuisce agli atti ufficiali di gara valore di prova legale, assistita da fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie la descrizione dei fatti proposta dalla Società reclamante, oltre a fondarsi su dichiarazioni meramente assertive - che non hanno trovato supporto in alcun ulteriore elemento probatorio, in quanto o non

allegato o non richiesto a questa Corte, si è rivelata del tutto dissonante rispetto al contenuto del referto di gara.

La Corte ritiene che le condotte assunte dal Ciccomascolo debbano rientrare invece nella fattispecie prevista dall'art. 35 co. 4 C.G.S. - che testualmente prevede *“la sanzione minima di 4 anni di squalifica per i calciatori che assumono condotta violenta, diretta a produrre una lesione personale e che si concretizza in un'azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”*.

In merito si richiamano le pronunce della Corte Federale d'Appello – sez. Unite – n. 11/2023-2024; 69/2023-2024 e 89/2023-2024 – che testualmente recitano *“emerge la volontà repressiva dell'ordinamento verso qualsivoglia forma di violenza rivolta alla classe arbitrale, a tutela non solo dell'integrità fisica ma soprattutto della dignità del ruolo rivestito, oltre che del regolare svolgimento delle competizioni calcistiche (C.S.A. - sez. 3^a - n. 7/2022-2023)*.

Tale orientamento repressivo è stato poi ribadito con il C.U. FIGC n. 165/A del 20/4/2023 per cui, con il novellato art. 35, si è giunti ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri.

L'ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima serenità.

È stato costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa di più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (C.F.A. sez. Unite n. 52/2021-2022; 54/2021-2022; 56/2021-2022; 3/2022-2023; 66/2022-2023).

*Il Legislatore Federale, a mezzo dell'art. 35, ha elaborato due distinte previsioni quando sia stato violato il precetto di cui al comma 1: A) se la condotta è solo idonea a produrre una lesione personale è applicata la minor sanzione di cui al comma 2; B) se al contrario è rinvenibile un *quid pluris* – ovvero una lesione personale attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica – opera un'aggravante di natura oggettiva, ai fini della determinazione delle sanzioni.*

Occorre peraltro precisare che la locuzione lesione personale, contenuta nell'art. 35 co. 4 C.G.S., non deve essere intesa secondo le categorie del diritto penale, in quanto il legislatore sportivo ha richiamato esclusivamente il dato “naturalistico” dell'effetto della condotta violenta (appunto la lesione personale) e non ha certo voluto operare un rinvio alla nozione di reato prevista dall'art. 582 c.p. (in tal senso C.F.A. - sez. Unite - n. 11/2023-2024).

Infatti l'ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis assimilabile a quello penale (in tal senso C.F.A. sez. Unite – n. 89/2019-2020) soprattutto allorché – come nel caso di specie – non viene in rilievo solo la tutela dell'integrità fisica dell'arbitro ma, soprattutto, la dignità del ruolo rivestito, oltre il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche.

E, pertanto, l'ordinamento federale, espressione della cosiddetta libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelli rinvenuti dall'ordinamento statale (in tal senso C.F.A. sez. Unite – n. 120/2018-2019; n. 83/2018-2019; n. 47/2015-2016).

Se così non fosse, se cioè ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui al comma 4) occorresse l'insorgere di una malattia in senso penalmente inteso, verrebbero inammissibilmente equiparati, quoad poenam, le ipotesi previste dagli artt. 35 co. 2) e 35 co. 4) C.G.S.”.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, questa Corte ritiene che la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sia errata nel suo percorso logico-giuridico in quanto, ha degradato la fattispecie concreta nell'ipotesi di *“condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli Ufficiali di gara – che si concretizza in un contatto fisico”* (art. 36 co. 1 lettera B C.G.S.) che, di contra, doveva essere inquadrata nell'art. 35 co. 4) C.G.S. – che testualmente recita *“calciatore responsabile di condotta violenta, intesa come atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in un'azione impetuosa ed incontrollata, lesione attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica”*.

Le condotte tenute dal Ciccomascolo, l'intervenuta interruzione definitiva della gara a seguito del trauma subito dal direttore di gara e l'allegata certificazione rilasciata dagli Ospedali Riuniti di Foggia nell'immediatezza del fatto, configurano a pieno titolo la fattispecie di cui all'art. 35 co. 4), essendo irrilevante che alla condotta medesima del giocatore sia seguito o meno una malattia dell'arbitro in quanto, nel caso di specie, si è comunque verificata – nella prospettiva dell'ordinamento sportivo – una lesione personale.

La Corte ha ritenuto pertanto di dover aggravare la squalifica inflitta al tesserato Ciccomascolo Rocco - ex art. 78 co. 2) C.G.S. - nella misura minima edittale prevista dall'art. 35 co. 4) C.G.S., considerando per un verso le conseguenze non gravi della condotta violenta e, per l'altro, che: 1) il soggetto sanzionato svolgeva le funzioni di capitano della squadra, con conseguente responsabilità aggravata per le condotte poste in essere; 2) il Ciccomascolo – di anni 37 – ha aggredito un arbitro minorenni, di anni 16.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S.D. Vico;
- 2) in riforma della decisione adottata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia – ex art. 78 co. 2 C.G.S. – di comminare al tesserato Ciccomascolo Rocco la squalifica per anni 4, fino al 23/1/2029, ex art. 35 co. 4 C.G.S.;
- 3) di disporre che la sanzione inflitta vada considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società, ex art. 35 co. 7 C.G.S.;
- 4) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 7 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 7/2/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci